



UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI
Aderente a Union Network International – UNI

UILCA Gruppo Intesa Sanpaolo Rsa Roma e Lazio

Roma, 13 Luglio 2010

Cessione filiali a Cariparma-Crédit Agricole: finalmente chiarezza

A seguito della divulgazione di voci imprecise e fuorvianti, il seguente comunicato intende fare chiarezza e illustrare, fino a nuove comunicazioni aziendali, la situazione e le implicazioni della cessione sportelli a Cariparma-Crédit Agricole.

Dopo la delibera del Comitato di Sorveglianza e la definizione della lista delle filiali cedute, la Uilca e le altre Organizzazioni Sindacali del primo tavolo di confronto hanno richiesto alla banca l' informativa scritta prevista dal CCNL (Art. 15, comma 2) e l'indicazione delle date di apertura di cessione, di avvio formale della trattativa, di riferimento degli organici e il numero dei colleghi interessati.

In data odierna l'Azienda ha confermato che la data utile per l'identificazione degli organici coinvolti nella cessione è quella del 22 giugno u.s.

Prima dell'attuazione operativa, l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali aziendali saranno coinvolte in una **apposita procedura di contrattazione** (art. 15 CCNL, 3° comma) avente ad oggetto le ricadute della cessione sui lavoratori nei vari aspetti occupazionali, salariali e normativi.

Tranquillizziamo sul punto tutti i lavoratori coinvolti: **l'efficacia giuridica della cessione avverrà solo dopo le trattative** di cui sopra il cui scopo è quello di giungere ad un **accordo di cessione**. Tali trattative - nell'ambito delle quali si distingue una prima fase da ultimarsi, salvo diverso accordo delle parti, entro i 15 giorni successivi all' informativa aziendale (Art. 15 CCNL, comma 4) e, qualora non si giunga ad accordo, una seconda fase che deve esaurirsi entro ulteriori 30 giorni - dovrebbero iniziare non prima del prossimo autunno, a seguito dell'ottenimento delle relative autorizzazioni da parte di **Banca Italia** e della **Commissione Europea per il Controllo delle Concentrazioni**.

Al momento attuale la data di cessione non è ancora stata fissata; si conferma comunque la previsione per la fine dell'anno. Sarà nostra cura fornire ulteriori informazioni non appena queste saranno in nostro possesso.

All'interno del sito internet www.uilcais.it è in implementazione una specifica sezione destinata ad accogliere comunicati ed altre informazioni relative alla cessione sportelli.

Un caro saluti a tutti.

**Segreteria Uilca Gruppo Intesa Sanpaolo
RSA Roma e Lazio**

Approfondimenti legislativi

CCNL – Art. 15 – Ristrutturazioni e/o riorganizzazioni – Trasferimenti di azienda

1. Nel caso di rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazione (anche se derivanti da innovazioni tecnologiche) l'informativa e la consultazione sono successive alla fase decisionale.
2. L'informazione scritta deve riguardare i motivi della programmata ristrutturazione e/o riorganizzazione, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori/lavoratrici, le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
3. Le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale nei casi suindicati formano oggetto di apposita procedura di contrattazione prime dell'attuazione operativa. I relativi incontri si svolgono tra l'impresa e gli organismi sindacali aziendali.
4. La prima fase di detta procedura, salvo diverso accordi tra le Parti, si svolge in sede aziendale e deve esaurirsi entro il termine di 15 giorni, successivi all'informativa di cui al primo comma.
5. qualora in tale sede non si giunga ad un accordo si dà luogo ad ulteriori incontri negoziali che devono esaurirsi entro altri 30 giorni, trascorsi i quali l'impresa può attuare i provvedimenti deliberati, per la parte concernente il personale. Nei predetti incontri gli organismi sindacali aziendali possono farsi assistere da un esponente della struttura nazionale o territoriale competente e l'impresa può farsi assistere dall'ABI.
6. Nelle ipotesi, invece, di trasferimenti di azienda (quali fusione, concentrazione e scorporo) si applica la disciplina di legge, a prescindere dal numero dei dipendenti delle imprese interessate.
7. Nel caso di cessione del pacchetto azionario di controllo l'impresa cedente e quella cessionaria, nonché quella ceduta, dopo la cessione medesima, ne informano con immediatezza gli organismi sindacali aziendali e verificano con gli stessi se vi sono ricadute sulle condizioni di lavoro del personale, ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di cui al comma 1.
8. Durante le procedure di cui al presente articolo le Parti si asterranno da ogni iniziativa unilaterale e da ogni azione diretta.

Articolo 2112 Cod. Civ. - Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda (così come modificato dall'art. 32 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30)

In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 1676.

Legge 29/12/1990 n. 428 – Art. 47 – Trasferimenti di azienda

Comma 1 - Quando si intenda effettuare, ai sensi dell' art. 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell'art.19 della legge 20/05/1970, n.300, nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare:

- a) i motivi del programmato trasferimento d'azienda;
- b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
- c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

Comma 2 - Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. Il mancato rispetto, da parte dell'acquirente o dell'alienante, dell'obbligo di esame congiunto previsto nel presente articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20/05/1970, n. 300.

Comma 3 - I primi tre commi dell'art. 2112 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

"In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli artt.410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente".

Comma 4 - Ferma restando la facoltà dell'alienante di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento.

Comma 5 - Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12/08/1977, n.675, o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l' art. 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.

Comma 6 - I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l' art. 2112 del codice civile.

Cariparma-Crédit Agricole in pillole

Intesa Sanpaolo S.p.A. e Crédit Agricole S.A. hanno annunciato il 22 giugno u.s., conformemente alle modalità previste dall'accordo annunciato lo scorso 18 febbraio, di avere stilato la lista definitiva degli asset che il gruppo Intesa Sanpaolo deve cedere al gruppo Crédit Agricole.

La cessione comprenderà come previsto due acquisizioni, per un costo totale di circa 740 milioni di euro: Cassa di Risparmio di la Spezia (al 31 dicembre 2009 1,8 miliardi di impieghi, 1,8 miliardi di raccolta diretta, 1,9 miliardi di raccolta indiretta e un patrimonio netto di 179 milioni di euro con proventi operativi netti per 93 milioni, un risultato della gestione operativa di 33 milioni e un utile netto di 9 milioni), banca del gruppo Intesa Sanpaolo, che possiede 76 sportelli in Liguria, Toscana ed Emilia Romagna e un gruppo di 96 filiali acquisite direttamente dal gruppo Intesa Sanpaolo, situate prevalentemente in aree limitrofe a quelle di attuale insediamento del gruppo Crédit Agricole in Italia, di cui 3 in Liguria, 28 in Lombardia, 1 in Piemonte, 15 in Veneto, 18 in Toscana, 4 in Umbria e 27 nel Lazio.

Sulla base di dati di natura gestionale, al 31 dicembre 2009 il complesso dei 96 sportelli oggetto di cessione rappresentava circa 2 miliardi di euro di impieghi, 4,2 miliardi di raccolta diretta e 4,3 miliardi di raccolta indiretta; nel 2009 a questi sportelli erano ascrivibili proventi operativi netti per circa 121 milioni di euro e – ante allocazione dei costi delle strutture centrali – un risultato della gestione operativa di circa 45 milioni e un utile netto di circa 23 milioni.

In totale vengono cedute attività per 12,2 mld di raccolta (diretta e indiretta) e 3,8 mld di impieghi. La congruità dell'importo concordato è stato avvalorato da Deutsche Bank in qualità di esperto indipendente.

L'impatto di questa operazione sul Tier One di Crédit Agricole S.A. è di meno di 25 punti base.

Con questa operazione il gruppo Crédit Agricole disporrà in Italia di 902 sportelli retail e considerando l'insieme delle attività di business in Italia (banca, assicurazioni, asset management, credito al consumo e investment banking, leasing e factoring, servizi finanziari specializzati) diventerà il settimo player del mercato bancario italiano. In particolare, sulla piazza di Roma Cariparma sarà presente, grazie alla recente acquisizione, con 40 agenzie, un centro private, 2 centri imprese e un'area corporate.

Banca Cariparma, costituitasi nel 2007, in pochi anni, da azienda bancaria interna al Gruppo Intesa - che nel 2000 aveva acquisito dalle Fondazioni il 100% del capitale mantenendo il controllo fino al 2007 - si è trasformata, a seguito dell'ingresso del Gruppo Crédit Agricole e grazie all'acquisizione della maggioranza di Banca Popolare Friulandria, in uno dei gruppi italiani a più forte crescita e con la recente operazione rafforza la sua presenza nelle regioni a forte potenziale di sviluppo economico, prevalentemente situate nel Nord Italia e nei grandi centri urbani come Milano, Firenze, e Roma, allargando la sua base di clientela di circa un quarto e raggiungendo una cifra totale di 1,8 milioni di clienti.

Il capitale sociale di Banca Cariparma è controllato per l'85% dal Gruppo Crédit Agricole (di cui il 10% per il tramite della Sacam International che rappresenta le Caisses Régionales di Crédit Agricole - il restante 10% è in possesso della Fondazione Cariparma), primo gruppo bancario in Francia, presente con 11.000 filiali in oltre 70 paesi (prevalentemente in Europa Occidentale e Centrale e nel Bacino del Mediterraneo) e primo gruppo europeo in termini di ricavi da attività retail.